



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 14 luglio 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **Carsoli (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle linee guida e del questionario, *“cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2019”*.

vista la deliberazione dell’11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale questa Sezione regionale di controllo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021.

vista la deliberazione n. 14, dell’11 febbraio 2021, con la quale questa Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il *“Programma delle attività di controllo per l’anno 2021”*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l’ordinanza del 12 luglio 2021, n. 31/2021, successivamente integrata con ordinanza del 13 luglio 2021, n. 32/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco Villani;

FATTO

La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2019 del Comune di **Carsoli (AQ)** – ente con 5.294 abitanti – acquisito, mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 6 marzo 2021, protocollo n. 2267, oltre il termine fissato per l’invio da questa Sezione Regionale di Controllo (25 febbraio 2020). Si raccomanda per il futuro al rispetto dei termini.

L’Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o anomali gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all’andamento dei residui e dell’esposizione debitoria.

Con nota istruttoria del 12 aprile 2021 sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti del rendiconto 2019. Con nota del 28 giugno 2021 l’Ente ha dato riscontro alle richieste.

DIRITTO

1. Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-bis del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari, si è ampiamente trattato nelle precedenti deliberazioni n. 112/2019/PRNO e n. 231/2020/PRSE a cui si fa rinvio. Le stesse risultano regolarmente pubblicate sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale.

Giova ricordare che con le suddette deliberazioni questa Sezione ha sottoposto al controllo le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché il riaccertamento straordinario dei residui.

2. Ciò premesso, a seguito dell'analisi condotta sulla documentazione in possesso di questa Corte, si osservano i seguenti risultati.

2.1. Il rendiconto 2019 è stato approvato con delibera consiliare del 18 agosto 2020, n. 12, dunque, in ritardo rispetto ai termini fissati dal legislatore, tenuto anche conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo nell'approvazione costituisce sintomo di difficoltà nell'applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore.

2.2. L'esercizio 2019 chiude con un avanzo di euro 2.355.414 in linea con l'esercizio precedente (euro 2.360.502). A seguito degli accantonamenti l'avanzo si riduce in una parte disponibile di euro 26.216, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente (euro 47.695).

La tabella che segue riporta la scomposizione del risultato di amministrazione dell'esercizio in esame in confronto con l'annualità precedente.

	2018	2019
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	2.360.502	2.355.413
Parte accantonata totale	1.865.411	2.033.197
FCDE	1.412.293	1.496.917
Fondo contenzioso	80.000	100.000
Fondo perdite società partecipate	345.313	406.715
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	6.305	0
Altri accantonamenti	21.500	29.565
Parte vincolata totale	447.396	296.000
Vincoli da trasferimenti	130.496	127.769
Vincoli da contrazione mutui	190.880	78.760
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	68.367	68.367
Altri vincoli	57.654	21.104
Parte destinata agli investimenti	0	0
Parte disponibile	47.695	26.216

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati di rendiconto e BDAP. Eventuali scostamenti sono determinati dagli arrotondamenti.

Si evidenziano: l'accantonamento a FCDE per euro 1.496.917, l'appostamento a fondo contenzioso per euro 100.000 ed a fondo perdite società partecipate per euro 406.715 (relativo alla partecipata CAM S.p.a.) nonché gli altri accantonamenti per euro 29.565 (di cui euro 15.000 per passività potenziali, euro 8.065 per indennità fine mandato del Sindaco ed euro 6.500 per rinnovi contrattuali), tutti in aumento rispetto al precedente esercizio.

Sono presenti, inoltre, vincoli: derivanti da trasferimenti (euro 127.769), dalla contrazione di mutui (euro 78.760 per la sistemazione di piazza Aldo Moro); attribuiti dall'Ente (euro 68.367 per la medesima sistemazione di piazza Aldo Moro) e altri vincoli (euro 21.104 relativi alle indennità di risultato per gli anni pregressi).

L'Organo di revisione, nel questionario, dichiara congrue le somme accantonate per passività potenziali, per perdite da società partecipate e per l'indennità di fine mandato del Sindaco.

In merito a queste ultime si richiama l'Ente a procedere all'appostamento nell'apposito fondo denominato "*fondo per indennità di fine mandato*".

Relativamente al contenzioso si invita ad effettuare una relazione delle pendenze legali, sullo stato dei contenziosi e sul possibile esito delle vertenze. Al riguardo, l'Ente – al quale la Sezione ha chiesto di comunicare l'avvenuto adempimento della ricognizione dei contenziosi in essere e di relazionare brevemente in merito - ha chiarito quanto segue: "*...si rappresenta che, in sede di predisposizione di atti e documenti relativi alla rendicontazione anno 2020, è stata attivata una attenta ricognizione delle liti pendenti invitando i legali incaricati della difesa dell'Ente ad effettuare una stima dell'esborso che il Comune potrebbe dover sostenere in caso di soccombenza (eventuali pagamenti e/o risarcimenti che potrebbero essere disposti in sentenza e rifusione spese legali). Inoltre, è stato loro chiesto di formulare un giudizio concernente l'eventualità della soccombenza nel procedimento medesimo (da esprimere secondo le seguenti valutazioni: remota, possibile, probabile) e di fornire indicazioni, ove possibile, concernenti la data presunta di deposito della sentenza di conclusione del procedimento, fornendo uno schema da utilizzare per rendere le informazioni richieste, eventualmente integrandolo con ogni ulteriore considerazione che avessero ritenuto utile. Dalla documentazione acquisita sono state rilevate situazioni in cui i precitati difensori hanno giudicato "possibile l'ipotesi di soccombere nei giudizi instaurati per importi complessivamente stimati in € 250.000,00. Tenuto conto che le passività potenziali vengono classificate a seconda del rischio in probabili, possibili ed eventi remoti, la Corte dei Conti in numerose pronunce (da ultimo sez. reg. LAZIO Delib. 112-2020 e sez. reg. Lombardia delib. 69-2020) ha ritenuto, in base al documento OIC, nonché dello IAS 37, che la passività valutata possibile" è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% ed un minimo che dipende dalla soglia prescelta per classificare gli eventi remoti. Pertanto, considerato che la quota accantonata complessivamente dall'Ente nel risultato di amministrazione al 31.12.2020 risulta pari ad euro*

140.000,00 si ritiene che la stessa possa essere considerata complessivamente congrua rispetto al rischio rappresentato dai difensori interpellati, in quanto costituisce circa il 56% del totale dei risarcimenti ritenuti possibili”.

Riguardo al calcolo del FCDE, si evidenzia una quota di accantonamento rispetto al totale dei residui attivi (euro 4.391.518) del 34,09 per cento; valore che sale al 54,65 per cento considerando solamente i residui dei titoli 1 e 3.

In merito al fondo per perdite di società partecipate, in considerazione dei risultati di esercizio negativi registrati nelle annualità 2017 e 2018 dalla partecipata CAM S.p.a., l’Organo di revisione invita l’Ente a: *“...tenere in stretta osservazione la situazione del Cam Spa, in quanto nel caso in cui il comune dovesse coprire le perdite della partecipata, si troverà in una inevitabile situazione di deficitarietà strutturale”.*

In riferimento a tale aspetto dalla relazione sulla gestione 2019 si legge: *“visti i risultati del bilancio del Consorzio Acquedottistico Marsicano spa che al 31.12.2017 presentava un risultato di esercizio negativo di € 8.222.398...proporzionalmente alla quota di partecipazione pari ad € 345.313,25, in queste sede si provvede ad assicurare copertura all’ulteriore accantonamento di € 61.401,54, corrispondente alla partecipazione pro quota prevista dall’art. 21, comma 1, del Decreto legislativo n. 175/2016 sul risultato rilevato dal bilancio CAM 2018 (-1.038.943,00). Pertanto, al 31.12.2019 risultano complessivamente accantonate a titolo di “fondo perdite partecipate” risorse pari ad € 406.714,79, assicurando così un comportamento improntato alla massima prudenza da parte di questa Amministrazione...tenuto adeguatamente conto anche dello stralcio dalla contabilità finanziaria del credito vantato nei confronti del CAM e per il quale ha dichiarato la postergazione, pari ad € 358.667”.*

Questa Corte innanzitutto raccomanda l’esatto e compiuto svolgimento della funzione di controllo presso la società partecipata, al fine di individuare azioni correttive che riportino in equilibrio il bilancio vigilando sull’entità del rischio. Si ricorda, inoltre, come l’adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine, si richiama l’attenzione dell’Organo di revisione sulla necessità di continuare a effettuare una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore.

2.3. In merito alla verifica degli equilibri, l’art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018 prevede che *“Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.* Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 20 del 2019 hanno precisato che tale nuova disciplina *“attribuisce valore*

giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un "equilibrio finanziario complessivo di competenza" anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio...".

Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al citato decreto legislativo n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio, ai sensi della citata norma. A ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali - risultato di competenza (W1), equilibrio di bilancio (W2), equilibrio complessivo (W3) - che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell'obiettivo di risultato di competenza non negativo.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che *"il primo ("risultato di competenza") non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento ("equilibrio di bilancio"); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto ("equilibrio complessivo")".*

Al riguardo, la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che i primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, al contrario l'equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. L'equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili.

Posto quanto sopra precisato, si osservano, per il Comune in esame, i seguenti risultati.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	Totale (W= O+Z)	
Risultato di competenza	97.437	189.973	W1	287.410
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	92.384	0		92.384
Risorse vincolate nel bilancio	0	0		0
Equilibrio di bilancio	5.053	189.973	W2	195.026
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	75.402	0		75.402
Equilibrio complessivo	-70.349	189.973	W3	119.624

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati sopra riportati si evince, per la parte corrente, un risultato di competenza dell'esercizio di euro 97.437, raggiunto grazie all'utilizzo di avanzo di amministrazione per euro 2.727 ed entrate da accensione di prestiti per euro 307.002. L'equilibrio di bilancio è anch'esso positivo, ma ridotto a seguito delle risorse accantonate stanziare e delle risorse vincolate nel bilancio d'esercizio pari ad euro 92.384.

Il prospetto evidenzia anche l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto degli esiti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. Tale valore, nell'esercizio 2019, è negativo e pari ad euro 70.349.

Si rileva, altresì, una capacità di riscossione dell'evasione tributaria del 55,36 per cento. A fronte di accertamenti di competenza pari ad euro 108.658, le riscossioni sono pari ad euro 60.126.

Questa Corte ricorda come gli scostamenti tra accertamento e riscossione, qualora si presentino in forma reiterata, concorrano a compromettere il rispetto degli equilibri di bilancio connessi ad un andamento degli accertamenti e degli impegni che, se caratterizzati da veridicità ed attendibilità, dovrebbero garantire una soddisfacente condizione di liquidità. Occorre, quindi, ribadire che gli accertamenti relativi alle entrate in esame devono essere effettuati con estrema attenzione e prudenza, per evitare di raggiungere in modo artificioso l'equilibrio di parte corrente.

Questa Sezione rileva ancora che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'art. 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

Considerando gli esiti della gestione di parte capitale, rappresentati da un risultato di competenza pari ad euro 189.973, nonché l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo - vista l'assenza di risorse accantonate e vincolate nel bilancio e di variazioni, a rendiconto, di somme accantonate in c/capitale - si determinano i seguenti saldi finali: *Risultato di competenza*

(W1) euro 287.410, che permette all'Ente di rispettare il dettato normativo essendo "non negativo"; *Equilibrio di bilancio* (W2) euro 195.026 ed *Equilibrio complessivo* (W3) di euro 119.624. Alla luce dei valori conseguiti, ricordando che W2 e W3 rappresentano, per l'esercizio 2019, importi ai soli fini conoscitivi, questa Corte raccomanda un attento monitoraggio di tali saldi per gli esercizi futuri al fine di evitare situazioni di squilibrio che possano creare difficoltà nella gestione ordinaria. In merito, l'Organo di revisione ha attestato che il responsabile finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri di bilancio; si raccomanda che gli esiti di tali controlli abbiano effettiva rilevanza nelle decisioni gestionali.

2.4. Si osserva un fondo cassa finale pari ad euro 897.971, con una giacenza di cassa vincolata pari ad euro 223.666, come indicato dall'Organo di revisione nel questionario e nella relazione al rendiconto.

Gestione della liquidità	2018	2019
Fondo cassa al 1° gennaio	672.149	0
Riscossioni	7.436.100	10.575.992
Pagamenti	8.108.249	9.678.021
Saldo di cassa al 31 dicembre	0	897.971
<i>Fondo cassa vincolato</i>	<i>190.065</i>	<i>223.666</i>

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati di rendiconto e BDAP

Si evidenzia, inoltre, che l'Ente ricorre, come per le annualità precedenti, ad un'anticipazione di tesoreria per un importo di euro 1.161.054, restituendola totalmente a fine esercizio. Si rileva, altresì, che il Comune restituisce anche il residuo dell'annualità precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha generato ulteriori oneri per 3.272 euro.

Questa Corte ricorda come il ripetuto ricorso all'anticipazione di tesoreria rappresenti un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Si invita pertanto ad attivare le necessarie azioni per ridurre il ricorso a tale strumento.

Si segnala, inoltre, che il Comune, con delibera consiliare n. 3 del 27 febbraio 2019, ha richiesto e ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) un'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 855 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, per euro 307.002 da restituire entro l'esercizio. L'Ente ha regolarmente provveduto al rimborso di quanto ricevuto.

2.5. Il Collegio segnala che il Comune presenta un indice annuale di tempestività dei pagamenti, per il 2019, pari a 49,37, in aumento rispetto all'annualità precedente quando era stato pari a 44,27. Al riguardo, l'Organo di revisione ha comunicato che l'Ente ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Segnala, altresì, che il prospetto dell'indicatore di

tempestività dei pagamenti non è espressamente allegato al rendiconto, ma comunque conservato nella documentazione dell'ufficio. Dichiaro, inoltre, di non aver verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, del d.l. n. 35 del 2013, poichè: *“l'ente ha dato parziale attuazione alle procedure di cui al comma 4 art. 7 bis dl. 35/2013 in quanto la rilevazione delle fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza non viene acquisita in tempo dal programma ma rilevata a mano, per il comma 5 ha dato attuazione attraverso la comunicazione dei pagamenti una volta effettuati”*.

Il Comune, in sede di riscontro istruttorio, ha precisato che: *“in effetti in corrispondenza della pag. 9 della relazione al rendiconto 2019, l'Organo di revisione evidenzia che non risulta espressamente allegato al rendiconto il prospetto dei pagamenti di transazioni commerciali effettuati oltre il termine di scadenza, pur risultando conservato nella documentazione dell'ufficio, mentre risulta allegato il prospetto riportante l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.*

In merito alle procedure di cui ai commi 4 dell'art. 7 bis del D.L. n. 35-2013 (comunicazione dati sulla Piattaforma di certificazione dei crediti) si rilevano tuttora criticità nell'attuazione delle procedure dovute soprattutto a problemi operativi nella gestione del software.

Proprio nel corso del 2021, a motivo della necessità di una corretta quantificazione del Fondo garanzia debiti commerciali e di riconciliare i dati sui tempi di pagamento riscontrati in PCC e i dati contabili dell'Ente l'ufficio sta affrontando questi problemi proprio con l'obiettivo di assicurare una corretta attuazione delle procedure di che trattasi anche grazie alla possibilità di avvalersi di un'unità di personale assunta nell'Area dei servizi finanziari successivamente alla cessazione di n. 3 unità verificatesi tra la metà del 2018 e la fine del 2020”.

Questa Corte, considerato anche il valore dell'indice di tempestività del 2019, richiama il Comune ad attivare tutte le azioni indispensabili a ricondurre tale indicatore nei limiti imposti dal dettato normativo e ad adempiere agli obblighi di comunicazione presso tutti gli enti centrali. Si invita, inoltre, secondo gli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE - che richiede l'adozione decisa di una *“cultura dei pagamenti rapidi”* - a porre in essere tutte le misure necessarie al fine di rafforzare l'efficientamento dei propri uffici, quali la fatturazione elettronica o altre forme automatizzate, onde mantenere, nei tempi indicati dalla normativa, le procedure di pagamento.

2.6. L'Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, con atto di Giunta comunale munito del parere dell'Organo di revisione che ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri della loro determinazione.

2019	Residui attivi	Residui passivi
Residui iniziali	5.552.688	2.514.607
Residui finali	4.391.518	2.415.683
% Riscossioni /Pagamenti	43,46	80,09
% Formazione dei residui	13,30	20,40

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati indicati in tabella emerge un totale dei residui attivi pari a euro 4.391.518 in diminuzione di euro 1.161.17 rispetto all'anno 2018, e un totale dei residui passivi pari a euro 2.415.683, sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente (euro 2.514.607).

La quota di formazione dei residui attivi è pari al 13,30 per cento, quella dei passivi è del 20,40 per cento.

Si osserva altresì una percentuale di riscossione dei residui del 43,46, contro una dei pagamenti dell'80,09 per cento.

Analizzando la composizione dei residui attivi emerge che euro 1.252.362 – pari al 28,52 per cento – sono espressione della competenza 2019, mentre i restanti euro 3.139.159 sono relativi agli esercizi precedenti. Di questi, voci preponderanti sono i residui del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", pari ad euro 1.441.624, e i residui del titolo 4 "Entrate in conto capitale" per euro 985.769.

Al riguardo si segnalano basse percentuali di riscossione dei residui relativi alla TARSU-TIA-TARI e ai fitti attivi, come si evince dalla successiva tabella.

2019	Residui all'1.1.2019	Riscossione Residui	Percentuale riscossione
TARSU-TIA-TARI	1.537.361	181.737	11,82
Fitti attivi	85.475	28.686	33,56

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati della relazione dell'Organo di revisione

L'Ente, al quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alle azioni poste in essere per incrementare il processo di riscossione dei residui, ha precisato quanto segue: "L'esigua percentuale di riscossione dei residui attivi, ed in particolare della tassa rifiuti, rappresenta un problema di grande rilievo tale che al 31.12.2020, a fronte di un ammontare di residui TARI di € 1.768.229,63 risulta accantonato nel risultato di amministrazione un FCDE pari ad € 1.558.411,86. Già nel corso del 2020 era stato attivato un piano di "velocizzazione" dei solleciti di pagamento di annualità arretrate poi, a seguito dei noti eventi pandemici, l'attività è stata limitata alla sola annualità 2015. Al fine di sostenere l'andamento della cassa nel 2020 sono state concesse agevolazioni TARI alle utenze non domestiche erogabili previo pagamento delle corrispondenti rate TARI 2020, operazione che ha consentito di mantenere costante il livello degli incassi nonostante la grave crisi in atto. Nel corso del 2021, oltre a riproporre una misura agevolativa analoga al 2020, l'ufficio intende accelerare sulle annualità precedenti notificando i solleciti 2016-2017 e 2018, così come risulta imprescindibile riprendere le normali attività accertative IMU-TASI pur nella consapevolezza della difficoltà del

momento e dell'avvicinarsi di condoni e sanatorie vari che certamente non "stimolano" comportamenti virtuosi nei contribuenti".

Questa Corte si riserva di verificare gli effetti delle azioni poste in essere dal Comune in sede di esame dei futuri rendiconti.

Relativamente ai residui passivi si osserva, invece, che l'81,29 per cento (euro 1.963.624) rappresenta residui di competenza, i restanti euro 452.059 - pari al 18,71 per cento - sono relativi all'esercizio 2018 e precedenti. Voci preponderanti di questi ultimi sono "Uscite per conto terzi e partite di giro" (euro 177.012) e "Spese correnti" (euro 174.896).

Alla luce del quadro sopra riportato, si raccomanda un'attenta analisi dei residui che, oltre a determinare una chiara e trasparente rappresentazione delle posizioni debitorie e creditorie, consenta la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come, infatti, indicato nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 9 del 2016, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una loro stabilizzazione. Si invita altresì - in presenza di residui inesigibili o insussistenti - a fornire una adeguata e puntuale motivazione della loro eliminazione. Questa Corte vigilerà su tali aspetti, in sede di analisi dei futuri rendiconti.

2.7. L'Ente ha trasmesso a questa Sezione la delibera consiliare n. 26 del 31.12.2020, di revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2019, con la quale non si prevedono modifiche al precedente piano di razionalizzazione.

Dall'esame della stessa è emerso che il Comune detiene le seguenti partecipazioni:

- CAM S.pa. (consorzio acquedottistico marsicano), che si occupa della gestione del servizio idrico: quota di partecipazione 5,91 per cento;
- ACIAM S.p.a. che svolge attività di smaltimento rifiuti: quota di partecipazione 1,66 per cento.

Si ricorda, come sopra riportato, che la società CAM S.p.a. (per la quale è in corso la procedura di concordato per il risanamento) presenta perdite nel 2017 e nel 2018; l'Ente ha pertanto effettuato accantonamenti - sul risultato di amministrazione 2019 - per euro 406.715.

Relativamente agli organismi partecipati, l'Organo di revisione comunica che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti economici, finanziari e patrimoniali tra l'Ente e le sue partecipate e che la nota informativa allegata al rendiconto della rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 non reca la doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo. Al riguardo il Comune ha specificato che: *"forse a causa di un refuso l'organo di revisione ha riportato che 'il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra*

Ente e società partecipate" in quanto, dopo difficoltà di riconciliazione dei rispettivi dati con la società Consorzio acquedottistico marsicano spa in anni precedenti, ora le somme di reciproca spettanza risultano correttamente contabilizzate nei rispettivi bilanci; ciò che sicuramente si rileva nel 2019 è l'assenza della prescritta asseverazione sul prospetto debiti-crediti C.A.M./COMUNE (peraltro presente relativamente all'altra partecipata ACIAM SPA) una mancanza dovuta essenzialmente a mera dimenticanza e non ad alla mancata corrispondenza dei dati".

Alla luce dei chiarimenti forniti si raccomanda all'Organo di revisione di prestare maggiore attenzione nella compilazione del questionario e si ricorda l'importanza di raggiungere la certezza dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e le partecipate in modo da evitare il crearsi di situazioni debitorie occulte che possano incidere sugli equilibri finanziari dell'ente controllante.

2.8. Si osserva che l'Ente ha trasmesso il prospetto delle spese di rappresentanza relativo all'esercizio in esame, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011. L'impegno di spesa per il 2019 è di euro 1.108. In merito l'Organo di revisione dichiara, nella relazione, di aver verificato il rispetto di tale limite di spesa.

Relativamente al contenimento delle spese ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, l'Organo di revisione segnala il mancato rispetto del vincolo relativo alle spese per autovetture. Il Comune, in sede di riscontro istruttorio, ha precisato che: " *Il problema rappresentato in ordine al mancato rispetto dei vincoli in tema di spesa per autovetture risale a remoti periodi ed è stato già oggetto di rilievi da parte di codesta sezione (anno 2013): non disponendo all'epoca di una contabilità analitica dettagliata delle spese relative al parco automezzi (inclusi scuolabus, mezzi del servizio rifiuti, della protezione civile per i quali ovviamente detto limite di spesa non era operante) il dato della spesa sostenuta per l'esercizio veniva indicato in maniera complessiva. Da alcuni anni le spese di esercizio sono complessivamente in sensibile riduzione (quale conseguenza della completa esternalizzazione del servizio trasporto scolastico, e della scelta di fermare/ alienare alcuni mezzi) anche se nel parco automezzi oggi come allora è rinvenibile una sola autovettura destinata a uso promiscuo e pertanto permane la difficoltà di poter sostenere che le spese di quell'unico mezzo vengano ridotte nella misura prescritta (70% rispetto al 2011). Si tenga tuttavia adeguatamente conto che oggi le spese per i mezzi comunali sono nell'ordine annuo di € 15,000,00-16,000,00 mentre nel 2013 il dato rendicontato ammontava ad € 59.000,00, nel 2015 ad € 42.523,15 e nel 2016 ad € 29.706,23)".*

Questa Corte ricordando che deve essere necessariamente distinto il possesso di autovetture a seconda della funzione svolta, si riserva di accertare i termini esatti della spesa in questione in confronto con l'Organo di revisione.

2.9. Dall'analisi della documentazione in possesso di questa Corte, sono emerse le seguenti ulteriori criticità:

- l'Organo di revisione dichiara nel questionario che l'Ente non ha completato la valutazione dei beni. Il Comune, in merito, ha chiarito quanto segue: *"l'Ente ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai criteri stabiliti dai nuovi principi contabili; tuttavia, nel corso di confronti operativi con il revisore si è parlato di come potesse essere necessario rivalutare alcune poste dell'attivo rilevando che spesso, negli Enti locali, esistono beni completamente ammortizzati che presentano ancora un valore di realizzo oltre ai casi in cui potrebbe essere necessario attribuire valutazioni più attente anche alle immobilizzazioni in corso di realizzazione"*;
- i consegnatari di beni mobili ed immobili non hanno reso il conto della loro gestione. Al riguardo l'Ente ha precisato che i conti sono stati depositati il 7 luglio 2020, oltre il termine del 30.1.2020, specificando che il deposito: *"...seppur tardivo non ha inficiato l'esame della documentazione atteso il differimento dei termini per l'approvazione del consuntivo al 31.07.2020, causa covid-19"*;
- l'Ente non ha espressamente nominato il responsabile del procedimento ai fini della trasmissione dei conti degli agenti contabili, tramite SIRECO, ma ha individuato implicitamente nella figura del responsabile finanziario il soggetto tenuto a farlo. Con riscontro istruttorio del 28 giugno 2021, il Comune ha confermato la mancata nomina del responsabile del procedimento, dichiarando di avervi provveduto con delibera di Giunta n. 60 del 3 giugno 2021.

2.10. Con specifica nota istruttoria è stato, inoltre, chiesto di comunicare l'eventuale esistenza - presso l'Amministrazione - di programmi di spesa finanziati con fondi europei e di fornire una breve relazione sul loro stato di attuazione, nonché informazioni su eventuali investimenti effettuati in difesa del territorio. In merito l'Ente ha comunicato che: *"...per ogni altra informazione in merito ad eventuali investimenti realizzati in difesa del territorio sarà cura del responsabile del servizio tecnico assicurare il dovuto riscontro; in maniera analoga è stato chiesto ai responsabili di altri servizi di relazionare in ordine ad eventuali programmi di spesa finanziati da fondi europei"*.

Alla luce di quanto dichiarato dal Comune, questa Corte si riserva di analizzare tali aspetti in sede di esame del prossimo rendiconto.

2.11. È stato chiesto, infine, all'Amministrazione di comunicare le modalità di accertamento e riscossione dei fondi per l'emergenza pandemica e l'eventuale minor gettito generato dal Covid-19. In merito, l'Ente ha dichiarato che: *"si precisa preliminarmente di aver adempiuto all'onere di trasmettere la prescritta certificazione sul sito RGS del pareggio di bilancio in data 19.05.2021. Al Comune di Carsoli, è stato erogato a titolo di fondo per le funzioni fondamentali, C.d. fondone, un importo complessivamente pari ad € 306.808,07 inclusa la quota riconosciuta come perdita"*

TARI massima quantificata in € 127.090,00. Dopo aver disposto un'attenta ricognizione delle minori entrate da covid: Imu e addizionale irpef nelle misure determinate "automaticamente" dal confronto dei versamenti F24 2020 e 2019, i minori proventi da contravvenzioni al codice della strada, da imposta di pubblicità e occupazione suolo pubblico, delle maggiori entrate corrispondenti ai contributi erogati e integralmente riportati nei prospetti di certificazione, sono state inserite le maggiori spese per acquisto di beni e servizi sostenute a causa dell'emergenza così come le minori uscite. Al termine di questo processo si è ottenuto un saldo complessivo pari a -€ 233.839,00 e quindi una economia da fondone pari ad € 72.969,07 oltre alla citata quota riconosciuta come perdita TARI al netto degli importi complessivamente erogati nel 2020 a titolo di agevolazioni TARI alle utenze non domestiche pari ad € 27.983,00. Pertanto, al termine del processo di certificazione risultano confluite tra i fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione € 172.076,07 da utilizzare nel corso del 2021 per analoghe finalità. Tutti gli altri contributi statali concessi ed erogati nell'anno 2020, come quelli destinati alla solidarietà alimentare (€ 82.103,10), quelli per il finanziamento dei centri estivi (€13.271,12) per le sanificazioni, anche dei seggi elettorali (€ 2.951,32 + € 3.822,58) e per lo straordinario dei vigili urbani € 565,90 sono stati completamente spesi senza generare economie".

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte alla riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria e al rafforzamento della fase di riscossione delle entrate, al fine di tutelare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica oltre che al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile;
- ad un attento monitoraggio dei rapporti con gli organismi partecipati, in particolare con la società CAM S.p.a..

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Carsoli (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2021.

L'Estensore
Marco VILLANI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA